



**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**

Provvedimento del 23 maggio 2024 [10043077]

[doc. web n. 10043077]

Provvedimento del 23 maggio 2024

Registro dei provvedimenti
n. 307 del 23 maggio 2024

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzone, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l'avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (di seguito “Regolamento”);

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito “Codice”) come novellato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679”;

VISTO la nota con le risultanze ispettive effettuate dalla Questura di Bari – Commissariato Sezionale di P.S. “Bari Nuova Carrassi”, in data 28/09/23, presso il pubblico esercizio denominato “Pescheria Da GINO, con cui è stata accertata la presenza di un impianto di videosorveglianza, attivo e funzionante, a fronte del quale non risultava presente l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento;

ESAMINATA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

PREMESSO

1. L’accertamento della Questura di Bari e l’avvio del procedimento.

Con nota pervenuta il 28/09/2023 (Prot.n. Cat. II/203/M.P./NM-1568), la Questura di Bari – Commissariato Sezionale di P.S. “Bari Nuova Carrassi” – ha trasmesso a questa Autorità le risultanze di un accertamento effettuato, in data 28/09/23, dal predetto Corpo di polizia, presso il pubblico esercizio denominato “Pescheria Da GINO”, riferibile alla ditta individuale “Luigi De Benedictis” (P. Iva 05996330725) con sede legale e operativa a Bari, in via Salamandra 46.

Nel corso dell’accertamento, la Polizia di Stato verificava la presenza di un impianto di videosorveglianza costituito da 3 telecamere, regolarmente funzionanti, in assenza di idonei cartelli informativi circa la presenza delle telecamere.

A fronte del trattamento dei dati personali realizzato per mezzo del suddetto impianto, la cui titolarità è stata individuata in capo all’impresa individuale di cui sopra, veniva accertata l’assenza dell’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento UE 679/2016, in violazione delle disposizioni in materia di trattamento di dati personali.

L'Ufficio, sulla base degli accertamenti eseguiti di cui al predetto verbale, provvedeva a notificare, con nota del 30/11/2023 (Prot. N. 159926/2023), alla Impresa individuale l'avvio del procedimento per l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 58, par. 2, e 83 del Regolamento, in conformità a quanto previsto dall'art. 166, comma 5, del Codice, in relazione alla violazione dell'art. 13 e dell'art. 5, par. 1, lett. a), del Regolamento.

La suddetta Impresa, nonostante sia stata informata della possibilità di produrre scritti difensivi o documenti in relazione al procedimento sanzionatorio a suo carico, non ha fatto pervenire alcuna documentazione al riguardo.

2. Il quadro giuridico del trattamento effettuato.

Posto che l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza determina un trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 4, n. 2, del Regolamento, si rileva come tale trattamento debba essere effettuato nel rispetto dei principi generali contenuti nell'art. 5 del Regolamento e, in particolare del principio di trasparenza che presuppone che "gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata".

A tale scopo, quindi, con particolare riferimento ai trattamenti effettuati mediante impianti di videosorveglianza, occorre che il titolare del trattamento predisponga idonei cartelli informativi secondo le indicazioni contenute al punto 3.1. del provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010 [1712680] (in tal senso anche le Faq in materia di videosorveglianza, pubblicate sul sito web dell'Autorità) affinché gli interessati siano resi "consapevoli del fatto che è in funzione un sistema di videosorveglianza".

Analogamente le Linee Guida n. 3/2019 del Comitato europeo per la protezione dei dati sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, al punto 7), specifica che "le informazioni più importanti devono essere indicate [dal titolare] sul segnale di avvertimento stesso (primo livello) mentre gli ulteriori dettagli obbligatori possono essere forniti con altri mezzi (secondo livello)".

Nelle linee guida si prevede inoltre che "Tali informazioni possono essere fornite in combinazione con un'icona per dare, in modo ben visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d'insieme del trattamento previsto (articolo 12, paragrafo 7, del RGPD). Il formato delle informazioni dovrà adeguarsi alle varie ubicazioni".

Le informazioni dovrebbero essere posizionate in modo da permettere all'interessato di riconoscere facilmente le circostanze della sorveglianza, prima di entrare nella zona sorvegliata (approssimativamente all'altezza degli occhi) "per consentire all'interessato di stimare quale zona sia coperta da una telecamera in modo da evitare la sorveglianza o adeguare il proprio comportamento, ove necessario".

3. L'esito dell'istruttoria e del procedimento sanzionatorio.

Sulla base dell'accertamento effettuato è emerso che l'impianto di videosorveglianza, installato presso il pubblico esercizio denominato "Pescheria Da GINO", sito a Bari, in via Salamandra 46, era attivo e funzionante e che le persone che entravano nel raggio di azione del predetto sistema non ricevevano alcuna informativa circa il trattamento dei propri dati personali, come richiesto dall'art. 5, par. 1, lett. a) e dall'art. 13 del Regolamento.

Tale condotta si pone pertanto in contrasto con quanto stabilito dall'art. 13 del Regolamento, in base al quale il titolare del trattamento è tenuto a fornire all'interessato tutte le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del trattamento, nonché in violazione del principio generale di trasparenza del trattamento, di cui all'art. 5, par. 1, lett. a) del medesimo Regolamento.

All'esito dell'istruttoria e accertata l'illiceità delle condotte come sopra descritte, deve:

ingiungersi al titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 58 par. 2 lett. d) del Regolamento, di conformare il trattamento alle disposizioni del Regolamento, procedendo all'apposizione di idonei cartelli recanti le informazioni sul trattamento come indicato al punto 2 del presente provvedimento;

adottarsi un'ordinanza ingiunzione ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. i) del Regolamento per l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

4. Ordinanza di ingiunzione.

Il Garante, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. i) del Regolamento e dell'art. 166 del Codice, ha il potere di infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 83, par. 5, lettera b) del Regolamento, mediante l'adozione di una ordinanza ingiunzione (art. 18. legge 24 novembre 1981 n. 689), in relazione al trattamento dei dati personali effettuato dalla società per mezzo dell'impianto di videosorveglianza, in assenza dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento.

Con riferimento agli elementi elencati dall'art. 83, par. 2, del Regolamento ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e della relativa quantificazione, tenuto conto che la sanzione deve essere "in ogni singolo caso effettiva, proporzionata e dissuasiva" (art. 83, par. 1 del Regolamento), si rappresenta che, nel caso di specie, sono state tenute in considerazione le circostanze sotto riportate:

con riguardo alla natura, gravità e durata della violazione, è stata presa in considerazione la condotta del titolare del trattamento, nonché la responsabilità connessa all'inadempimento dell'obbligo di rendere l'informativa agli interessati;

l'assenza di precedenti specifici a carico della ditta relativi a violazioni della disciplina in materia di protezione dei dati personali;

la circostanza che non vi è stata alcuna partecipazione e cooperazione con l'Autorità nel corso del procedimento con la conseguente impossibilità di verificare che siano stati adempiuti gli obblighi di legge.

In ragione dei suddetti elementi, valutati nel loro complesso, incluse le condizioni economiche del contravventore determinate in base alla dichiarazione d'imposta riferita all'anno 2021, e alle sanzioni irrogate dall'Autorità in casi analoghi, si ritiene di determinare l'ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 1.000,00 (mille) per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 13 del Regolamento.

In tale quadro, anche in considerazione della tipologia di violazione accertata, si ritiene che, ai sensi dell'art. 166, comma 7, del Codice e dell'art. 16, comma 1, del regolamento del Garante n. 1/2019, si debba procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Garante.

Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all'art. 17 del regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all'esercizio dei poteri demandati al Garante.

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

dichiara, ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. a) e h) e 83, par. 5, lettera b) del Regolamento, l'illiceità del trattamento effettuato dall'impresa individuale "Luigi De Benedictis" (P. Iva 05996330725) con sede legale e operativa a Bari, in via Salamandra 46, attraverso l'utilizzo del sistema di videosorveglianza installato presso l'esercizio commerciale sito presso il medesimo indirizzo, nei termini di cui in motivazione, per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 13 del Regolamento;

ORDINA

ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. i) del Regolamento, alla impresa individuale "Luigi De Benedictis" (P. Iva 05996330725), di pagare la somma di euro 1.000,00 (mille) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima impresa di conformare, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. d) del Regolamento, il trattamento dei dati posto in essere alle disposizioni del Regolamento, con riferimento all'apposizione, laddove non vi abbia già provveduto, di idonei cartelli informativi della presenza delle telecamere;

di pagare la somma di euro 1.000,00 (mille), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, pena l'adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma

dall'art. 27 della legge n. 689/1981. Si rappresenta che ai sensi dell'art. 166, comma 8 del Codice, resta salva la facoltà per il trasgressore di definire la controversia mediante il pagamento – sempre secondo le modalità indicate in allegato – di un importo pari alla metà della sanzione irrogata entro il termine di cui all'art. 10, comma 3, del d. lgs. n. 150 del 1° settembre 2011 previsto per la proposizione del ricorso come sotto indicato.

DISPONE

ai sensi dell'art. 166, comma 7, del Codice e dell'art. 16, comma 1, del regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante e ritiene che ricorrano i presupposti di cui all'art. 17 del regolamento n. 1/2019.

Si dispone, inoltre, che siano comunicate le iniziative intraprese al fine di dare attuazione a quanto disposto con il presente provvedimento e di fornire comunque riscontro adeguatamente documentato ai sensi dell'art. 157 del Codice, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento; l'eventuale mancato riscontro può comportare l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 83, par. 5, lett. e) del Regolamento.

Ai sensi dell'art. 78 del Regolamento, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 23 maggio 2024

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Cerrina Feroni

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei